



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 21/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE TARI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.-

L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 15:35, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza, secondo le modalità indicate nell'atto del Presidente del Consiglio Comunale n. 62181 dell'01.04.2020, come modificato con provvedimento n. 194244 del 26.10.2020 dello stesso Presidente del Consiglio. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti e da remoto:

	Pres		Pres
ROMIZI ANDREA	No		
1 MATTIONI LORENZO	Si	17 ARCUDI NILO	Si
2 FIORONI ALESSIO	Si	18 PICI MASSIMO	Si
3 RICCI ROBERTA	Si	19 CAGNOLI GIACOMO	No
4 VALIGI LUCA	Si	20 CESARO MICHELE	Si
5 CASACCIA DANIELA	Si	21 RENDA FRANCESCA VITTORIA	No
6 BONIFAZI DAVID	Si	22 GIUBILEI GIULIANO	No
7 CASAIOLI CRISTIANA	Si	23 BISTOCCHI SARAH	Si
8 PULETTI GINO	Si	24 ZUCCHERINI FRANCESCO	Si
9 VOLPI NICOLA	Si	25 BORGHESI ERIKA	Si
10 VIGNAROLI FRANCESCO	Si	26 RANFA ELENA	Si
11 RAMPICHINI CAMILLA	No	27 PACIOTTI NICOLA	Si
12 MENCAGLIA RICCARDO	Si	28 MORI EMANUELA	Si
13 LUPATELLI FEDERICO	Si	29 CROCE FABRIZIO	Si
14 NANNARONE MICHELE	Si	30 MADDOLI LUCIA	Si
15 GIUSTOZZI FOTINI'	Si	31 TIZI FRANCESCA	Si
16 BEFANI PAOLO	No	32 MORBELLO MARIA CRISTINA	Si

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Laura Cesarini.

La seduta è pubblica con votazione palese.

*Firmato digitalmente
Cesarini Laura*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale dell'08.06.2021

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 640 a 668 e da 682 a 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, contenenti la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, il quale stabilisce che: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Firmato digitalmente
Cesarini Laura

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



RICHIAMATE, inoltre, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019 e la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019, nonché la determinazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 2 del 27/03/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/09/2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TARI, e le successive modificazioni / integrazioni;

VISTO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale: *“in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche...3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2”*;

TENUTO CONTO che:

- la medesima norma di cui sopra ha chiarito che i Comuni per concedere le riduzioni di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. 73/2021 in misura superiore allo stanziamento del citato articolo, possono utilizzare anche le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnate nel 2020 e non utilizzate, riferite in particolare modo alla Tari;

- la FAQ n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato del 21/01/2021 ha chiarito altresì che: *“nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021)”*, consentendo pertanto di utilizzare le risorse sopra indicate per finanziare riduzioni a valere sulla TARI 2021 in favore delle utenze;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

RITENUTO pertanto di prevedere, per l'anno 2021, specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche e di quelle domestiche, maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, apportando, per quanto attiene alle utenze non domestiche, un'apposita modifica al regolamento comunale per la disciplina della TARI, mediante introduzione dell'art. 7-quater, e poten-

Firmato digitalmente
Cesarini Laura

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



ziando, per quelle domestiche, la riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 9, del regolamento comunale (ex art.5), come riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO altresì di destinare al finanziamento del costo delle predette riduzioni, in termini di minor gettito, specifiche risorse del bilancio comunale, derivanti in particolare dal fondo di cui all'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 e da quelle dell'art. 106 del Decreto Legge 16/05/2020, n. 34, riportate nella tabella allegato 1 al D.M. 01/04/2021 (*Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021)*), come segue:

- risorse di cui all'art. 6 del Decreto legge 25/05/2021, n.73, stimabili, in assenza dell'emanazione del D.M. di riparto previsto dalla citata disposizione, in € 2.607.651 o comunque per l'importo che sarà stabilito dal citato decreto ministeriale, da destinare al finanziamento delle riduzioni TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, fatte salve eventuali future interpretazioni ufficiali, in merito alla possibilità dell'estensione dell'utilizzo delle medesime risorse a tutte le utenze non domestiche che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica e rientranti nella spettanza delle riduzioni previste dal regolamento qui in esame;
- risorse di cui alla tabella allegato 1 al D.M. 01/04/2021, confluite nella specifica quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 risultante dal prospetto all. A/2 di cui al rendiconto dell'esercizio 2020, come dettagliato:
 - o Per l'importo di € 700.000,00, per il finanziamento delle riduzioni TARI in favore delle utenze domestiche maggiormente colpite dagli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica;
 - o Per l'importo di € 3.172.000,00, per il finanziamento delle riduzioni TARI in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO altresì, che nell'ipotesi in cui le risorse necessarie per il finanziamento delle riduzioni spettanti alle utenze non domestiche richiedenti siano inferiori al totale delle risorse assegnate, come indicate in precedenza, la Giunta comunale possa adottare un provvedimento per eventuali misure agevolative, anche mediante incremento proporzionale delle riduzioni spettanti;

DATO ATTO che gli importi sopra indicati costituiscono altresì i limiti massimi all'importo delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 8, del regolamento comunale TARI come risultante in seguito alle modificazioni qui in esame ed a quelle riconoscibili alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 9, del medesimo regolamento;

RITENUTO inoltre, proprio al fine di supportare ulteriormente i contribuenti che sono stati maggiormente colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica anche nel 2020, di prevedere nel regolamento TARI, in aggiunta alle disposizioni di rateizzazione delle entrate tributarie contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, una specifica norma che consenta l'accesso alla dilazione o alla rateizzazione anche del pagamento degli avvisi di liquidazione della TARI riferiti all'anno 2020, qualora sussistano le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento in unica soluzione;

ESAMINATE le modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TARI, il quale viene contestualmente rinominato "*regolamento comunale per la disciplina della tassa*

Firmato digitalmente
Cesarini Laura

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



sui rifiuti (TARI)”, dettagliatamente riportate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: *“ limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Firmato digitalmente
Cesarini Laura

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà alle modifiche al bilancio di previsione conseguenti alle variazioni apportate al regolamento per la disciplina della TARI in occasione della prossima variazione utile, dando atto comunque della sussistenza della copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle riduzioni previste nel regolamento comunale;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alle modifiche al regolamento della TARI di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del S.O. "Organizzazione, entrate e controlli", Dott. Dante De Paolis ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, Dirigente dell'Area "Servizi finanziari", Dott. Dante De Paolis;

- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO atto del parere favorevole, espresso in data 18.06.2021, dalla I^a Commissione Consiliare Permanente, competente per materia;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dato atto degli interventi dei consiglieri Maria Cristina Morbello, Francesco Zuccherini, Francesca Tizi, Michele Nannarone, Cristiana Casaioli, registrati in streaming

(omissis gli interventi in atti)

con 19 voti favorevoli (Romizi, Mattioni, Fioroni, Ricci, Valigi, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Mencaglia, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cagnoli, Cesaro), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Borghesi, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Morbello), espressi per appello nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



- di approvare le modificazioni/integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TARI, rinominato "regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti", riportate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, nelle somme indicate in premessa, i limiti massimi all'importo delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 8, del regolamento comunale TARI come risultante in seguito alle modificazioni di cui al precedente punto 2 ed a quelle riconoscibili alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 9, del medesimo regolamento;
- di stabilire altresì che, nell'ipotesi in cui le risorse necessarie per il finanziamento delle riduzioni spettanti alle utenze non domestiche richiedenti siano inferiori al totale delle risorse assegnate, come indicate in precedenza, la Giunta comunale possa adottare un provvedimento per eventuali misure agevolative, anche mediante incremento proporzionale delle riduzioni spettanti;
- di prendere atto che le modifiche al regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista l'intervenuta approvazione delle stesse entro il termine del 30/06/2021, stabilito in via derogatoria per l'anno 2021 dall'art. 30, c. 5, del D.L. 41/2021;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con 19 voti favorevoli (Romizi, Mattioni, Fioroni, Ricci, Valigi, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Mencaglia, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cagnoli, Cesaro), 11 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Borghesi, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Morbello), espressi per appello nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

assegnata alla Commissione:

*Firmato digitalmente
Cesarini Laura*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Allegati in pubblicazione

- **Modifiche Regolamento TARI_2021_signed.pdf**

(impronta: 1614C41F95915472D8C3AF439B6B348B42CF7497DECAB735E76234CE29E9087B)

Allegati depositati agli atti

*Firmato digitalmente
Cesarini Laura*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

